

COMUNE DI SANTA SOFIA

Oggetto: Lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti

IL SINDACO

ORDINA

- 1) In tutti gli esercizi o depositi dove si trovano a qualunque titolo prodotti alimentari e bevande, nonché in tutte le fabbriche dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
- 2) I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici bacini di acque stagnanti che possono costituire fonte di sviluppo di mosche, zanzare, topi o altri agenti infestanti, devono provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali ed adottare tutte le misure atte ad impedire per quanto possibile, lo sviluppo di infestazioni
- 3) I proprietari di terreni incolti, devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli e da qualsiasi tipo di rifiuto.
- 4) I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfezione da mosche, topi ed altri agenti infestanti ogni volta che c'è bisogno;
- 5) I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a eseguire specifici trattamenti per il contenimento delle infestazioni da mosche, ratti, blatte, ecc. I trattamenti effettuati dovranno essere annotati, a cura del titolare/conducente dell'azienda, su apposito registro in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l'annotazione firmata in calce dall'operatore che ha eseguito l'intervento. Il registro dovrà essere predisposto dal titolare dell'attività con fogli numerati in modo progressivo e mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno dall'ultimo trattamento. Copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni da mosche, blatte, ratti, ecc., devono essere conservate a cura del titolare insieme al registro dei trattamenti sopra citato. Per le aziende agricole "biologiche" saranno richieste tutte le tecniche possibili previste, in collaborazione con la locale AUSL di Forlì;
- 6) Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moscidicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalla Legge Regionale 50/95. Gli effluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione muscidica non sottoposte a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro 12 (dodici) ore dall'inizio dello spandimento limitando le operazioni ad una superficie non superiore all' 1 Ha (ettaro) per volta. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati così come individuati e delimitati dal vigente P.R.G. (zone "A", "B" e "C", esclusi i complessi edificati a uso non residenziale), l'interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive dodici (12) ore dall'inizio delle operazioni di spandimento. L'interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta con ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti dalla L. R. 50, è ammesso l'utilizzo di effluenti, zootecnici e di sostanze organiche in genere, sia solide che liquide, senza l'obbligo di interrimento, nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola D. M. 19/04/99, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l'ossidazione, tali da evitare, in tutte e condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti..
- 7) Non è consentito il permanere di cumuli di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione destinate alla concimazione di terreni, a distanze inferiori a mt 100 dai centri abitati come individuati dalla perimetrazione del PRG. La distanza minima da rispettare per

le case sparse è di 100 mt, detta distanza è da considerarsi valida anche per i corsi d'acqua, i cumuli temporanei di effluenti zootecnici, e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno iri zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili atti ad **evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche.** Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante.

Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiera avicole ecc), potranno avere un volume massimo, calcolato, secondo i parametri della LR. 50/95, e proporzionato alle dimensioni dell'appezzamento da concimare, in modo da non superare l'apporto di 170 kg./ha di azoto in zone vulnerabili e 340 kg /ha di azoto in zone non vulnerabili, che è comunque il massimo quantitativo di azoto distribuite complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a mesi sei (6) e non potranno essere effettuati per due (2) anni consecutivi sullo stesso appezzamento. **(per appezzamento si intende una porzione di terreno ricavata dal frazionamento di un podere destinata ad una coltivazione particolare).** **E' ammesso l'accumulo di letame o lettiera su un terreno adiacente l'appezzamento da concimare, nel caso in cui l'appezzamento ospiti colture arboree.** Esclusioni dal campo di applicazione dell'ordinanza: sono esclusi dai vincoli dell'ordinanza: i compost provenienti da impianti autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 22/97 e commercializzati conformemente alla legge 748/84, i concimi a matrice organica commercializzati conformemente alla legge 748/84 e derivati da processi di trasformazione e/o lavorazione dei residui organici.

- 8) Tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con idonea copertura al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.
- 9) I trattamenti con insetticidi adulti nei centri abitati e nel territorio comunale in generale, non devono avere carattere routinario, ma piuttosto possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell'ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione. Il Comune e l'A.U.S.L. adotteranno iniziative di educazione sanitaria rivolte ai cittadini e finalizzate alla incentivazione di attività di piccola bonifica ambientale.
- 10) E' vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

Con la presente è abrogata l'Ordinanza Sindacale n. 40/97 del 08/07/97 prot. 7240

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare: per i punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5—7 - 8 - 10, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria di Euro 25,00 a Euro 150,00.

Per il punto 6 con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 600,00

Dalla Residenza Municipale. li 17/05/02